



Decreto n° 0147 / Pres.

Trieste, 1 settembre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 30/1999, ART. 25, COMMA 6; L.R. 6/2008, ART. 40, COMMA 13. COMMISSIONE DAPPELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO PER GLI ILLECITI VENATORI. RICOSTITUZIONE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 01/09/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 31/08/2021



Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 40, comma 13, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2008, relative all'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;

Visto che, ai sensi del medesimo articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, le funzioni di cui al precedente paragrafo sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal "Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", emanato con proprio decreto, n. 0329/Pres. del 12 ottobre 2004;

Visto l'articolo 25 della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e, in particolare, il comma 4, il quale istituisce, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione d'appello, di seguito denominata Commissione, avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado di cui al comma 1 del medesimo articolo 25;

Richiamato l'articolo 25, comma 5, della legge regionale 30/1999, il quale prevede che la Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno laureato in giurisprudenza, esterni all'Amministrazione regionale;

Richiamato l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 30/1999, ai cui sensi la Commissione è nominata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente;

Richiamato l'articolo 25, comma 8, della legge regionale 30/1999, ai cui sensi i componenti della Commissione durano in carica cinque anni, sono confermabili una volta e non possono essere nominati qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio;

Visti i propri decreti n. 0200/Pres. del 17 giugno 2004, n. 0213/Pres. del 29 luglio 2009, nonché n. 0166/Pres. del 19 agosto 2015, con i quali si è provveduto, rispettivamente, alla costituzione della Commissione, alla sua ricostituzione mediante nomina di un nuovo Presidente e conferma di quattro componenti uscenti, nonché al suo rinnovo mediante nomina di nuovi componenti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2021, n. 940, con cui la Commissione è stata individuata quale organo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

Vista la disciplina in materia di rinnovo degli organi amministrativi dettata dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 e, in particolare, dall'articolo 13, comma 1;

Atteso che la Commissione è decaduta ed è necessario provvedere a ricostituirla;

Vista la nota prot. n. 36/P del 27 agosto 2021, con la quale l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, delegato alla montagna, propone i seguenti componenti:

Presidente: avv. Tomaso Piovano Franz;

effettivi: dott. Fernando Padelletti e sig. Roberto Muscari;

supplenti: avv. Paolo Mulitsch e dott. Saimon Ferfolja (uscenti confermati);

Preso atto delle dichiarazioni, corredate di adeguato curriculum in materia faunistica e in gestione venatoria, protocollate il 25 agosto 2021, in ordine:

a) all'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto), della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, dall'articolo 7, commi 1 e 2 (incandidabilità a incarichi con nomina di competenza di assessori, giunte e presidenti regionali), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nonché dall'articolo 25, comma 8, della legge regionale 30/1999;

b) al possesso del requisito accademico, previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge regionale 30/1999;

Appurato che nessuno dei candidati risulta essere dipendente di pubblica amministrazione;

Ritenuto pertanto di nominare i candidati proposti dall'Assessore regionale competente;

Richiamato l'articolo 25, comma 9, della legge regionale 30/1999, il quale prevede che la funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C;

Ritenuto quindi che tale segretario sia nominato dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche;

Vista la legge regionale 63/1982, disciplinante il trattamento economico dei componenti esterni di organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale e, in particolare, l'articolo 2, comma primo e l'articolo 3;

Richiamato l'articolo 25, comma 10, della legge regionale 30/1999, il quale stabilisce che ai componenti della Commissione è corrisposto il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali e un gettone di presenza di 51,65 euro per seduta;

Dato atto che il citato proprio decreto n. 0166/Pres./2015 prevedeva il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e un gettone di presenza pari a 41,84 euro per seduta, importo così ridotto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2224/2007 e dell'articolo 12, comma 7, della legge regionale 22/2010;

Valutato quindi di confermare ai componenti della Commissione, per l'importanza dei lavori e per la qualificazione professionale, il trattamento economico riservato all'organo decaduto;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30/1999, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, è ricostituita, presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, la Commissione d'appello di cui al comma 4 del medesimo articolo 25, con la seguente composizione, proposta dall'Assessore regionale competente:

- Presidente: avv. Tomaso Piovano Franz;

- componenti effettivi: dott. Fernando Padelletti e sig. Roberto Muscari;

- componenti supplenti: avv. Paolo Mulitsch e dott. Saimon Ferfolja.

2. La funzione di segretario è svolta da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore del medesimo Servizio.

3. La Commissione rimane in carica cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

4. Ai componenti è confermato il trattamento economico riservato all'organo decaduto, consistente nel rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e in un gettone di presenza pari a 41,84 euro per seduta.

5. Alle spese di cui al punto 4 si provvede a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (S/9806).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -